Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 giugno 2020*

«Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell'Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto»

Nella causa C-730/18 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 23 novembre 2018,

SC, rappresentata da A. Kunst, Rechtsanwältin, e L. Moro, avvocatessa,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Eulex Kosovo, rappresentata da E. Raoult, avocate,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen (relatore), C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 novembre 2019,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione SC chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, in prosieguo: l'«ordinanza impugnata», EU:T:2018:586), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso basato sugli articoli 272 e 340 TFUE e volto, in primo luogo, a far constatare che l'Eulex Kosovo aveva violato i suoi obblighi

* Lingua processuale: l'inglese.

contrattuali ed extracontrattuali nei suoi confronti, in secondo luogo, a far constatare che il concorso interno indetto dall'Eulex Kosovo nel 2016 per coprire un posto di procuratore (concorso EK30077) (in prosieguo: il «concorso interno del 2016») e il mancato rinnovo del suo contratto di lavoro erano illegittimi, nonché, in terzo luogo, ad ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali che deriverebbero dalla violazione, da parte dell'Eulex Kosovo, dei suoi obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

Contesto normativo

2 L'articolo 10, paragrafo 3, dell'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla Missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo) (GU 2008, L 42, pag. 92) così dispone:

«Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati».

Fatti

3 La missione Eulex Kosovo è stata istituita dall'azione comune 2008/124 ed è stata in seguito prolungata più volte.

4 SC ha lavorato presso l'Eulex Kosovo, in qualità di procuratore, in base a cinque contratti a tempo determinato stipulati in successione, nel periodo che va dal 4 gennaio 2014 al 14 novembre 2016. I primi due contratti contenevano una clausola compromissoria che designava i «tribunali di Bruxelles» (Belgio) quali giudici competenti in caso di controversie derivanti dal contratto. Gli ultimi tre contratti prevedevano, ai rispettivi articoli 21, la competenza della «Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 272 [TFUE]» per qualsiasi controversia derivante dal contratto o ad esso relativa.

5 L'articolo 1.2. dell'ultimo contratto in essere tra la Eulex Kosovo e la ricorrente dispone che «[i] seguenti documenti costituiscono parte integrante del contratto (a seguito di convalida): il CONOPS/OPLAN, ivi incluso il codice di comportamento (COC) e le procedure operative standard (SOP)».

6 Il 1º luglio 2014 SC ha ricevuto, da parte del suo superiore gerarchico, una comunicazione relativa all'organizzazione di un concorso interno per il posto di procuratore, in quanto, in base al piano operativo (in prosieguo: l'«OPLAN») il numero dei procuratori doveva essere ridotto e l'articolo 4.3 delle procedure operative standard sul riassetto (in prosieguo: le «SOP sul riassetto») prevedeva che, in tali circostanze, si tenesse un concorso. Il concorso interno si è tenuto durante l'estate del 2014 ed è stato poi annullato.

7 Il 24 giugno 2016 SC è stata informata, tramite lettera dell'ufficio del personale dell'Eulex Kosovo che, a causa della riduzione del numero dei posti disponibili, un nuovo concorso interno per il posto di procuratore era previsto per il mese di luglio 2016.

8 Con lettera della responsabile dell'ufficio del personale datata 30 settembre 2016, SC è stata informata di non aver superato il concorso interno del 2016 (in prosieguo: la «decisione sul concorso interno del 2016»). Con la medesima lettera SC è stata informata che il suo contratto di lavoro, destinato a scadere il 14 novembre 2016, non sarebbe stato rinnovato e che le sarebbero state successivamente comunicate le modalità di tale cessazione del contratto (in prosieguo: la «decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro»).

9 Con lettera del 10 ottobre 2016 SC ha proposto reclamo alla capomissione avverso la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del suo contratto di lavoro.

10 Con lettera del 31 ottobre 2016 la capomissione ha respinto il reclamo di SC.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2017, SC ha proposto un ricorso avente ad oggetto, in sostanza, quattro capi delle conclusioni. Con il primo e il secondo capo delle conclusioni essa chiedeva al Tribunale di accertare che l'Eulex Kosovo aveva violato i propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali. Con il terzo capo delle conclusioni SC chiedeva al Tribunale di dichiarare l'illegittimità della decisione sul concorso interno del 2016 e della decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro. Il quarto capo delle conclusioni mirava ad ottenere la condanna dell'Eulex Kosovo al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti dalla violazione dei suoi obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

12 A sostegno del suo ricorso, SC ha dedotto cinque motivi. Il primo motivo verteva su una violazione delle SOP sul riassetto nonché delle procedure operative standard sulla selezione del personale. Il secondo motivo verteva sulla violazione delle succitate procedure operative standard, del codice di comportamento e disciplinare dell'Eulex Kosovo, dei principi contrattuali di equità e di buona fede, nonché del diritto a una buona amministrazione. I motivi da terzo a quinto vertevano, in sostanza, su una violazione di vari principi di diritto dell'Unione e di decisioni adottate dall'Eulex Kosovo. Peraltro, SC aveva invocato la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Eulex Kosovo.

13 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2017, l'Eulex Kosovo ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni a tal proposito il 20 ottobre 2017.

14 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso di SC in applicazione dell'articolo 126 del suo regolamento di procedura, dichiarandolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto, senza esaminare la citata eccezione di irricevibilità.

15 Per dimostrare il carattere manifestamente irricevibile del terzo capo delle conclusioni del ricorso stesso, in primo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la decisione sul concorso interno del 2016 era dissociabile dal contratto di lavoro esistente tra SC e l'Eulex Kosovo (in prosieguo: il «contratto di lavoro»). In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che anche la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro era dissociabile da tale contratto. In base a detti elementi, in terzo luogo, il Tribunale ha deciso che tale capo delle conclusioni doveva essere considerato costitutivo di una domanda di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE e che una siffatta domanda doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, essendo stata proposta tardivamente da SC.

Conclusioni delle parti

16 Con la sua impugnazione, SC chiede che la Corte voglia:

– annullare l'ordinanza impugnata;

– in via principale, accogliere il ricorso di primo grado, fatta eccezione per il quinto motivo;

– in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

– condannare l'Eulex Kosovo alle spese dei due gradi di giudizio.

17 L'Eulex Kosovo chiede che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione, e

– condannare SC alle spese.

Sull'impugnazione

18 SC deduce cinque motivi di impugnazione. Il primo motivo verte su una violazione dell'articolo 272 TFUE. Il secondo motivo attiene ad una violazione di tale articolo, del diritto ad un ricorso effettivo e del principio della parità di trattamento. Il terzo motivo è relativo alla violazione delle SOP sul riassetto, del diritto a una buona amministrazione, del principio di imparzialità e dell'obbligo di motivazione. Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 268 e 270 TFUE. Il quinto motivo verte sulla violazione di tali ultimi articoli e dell'articolo 272 TFUE, nonché degli articoli 31 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Argomenti delle parti

19 Con la terza parte del suo secondo motivo, che dovrà essere esaminata per prima, SC sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro dovevano essere considerate come decisioni amministrative dissociabili da tale contratto e, ritenendole, di conseguenza, non impugnabili sulla base dell'articolo 272 TFUE.

20 Per quanto attiene, in primo luogo, alla decisione sul concorso interno del 2016, SC sostiene che tale decisione è stata adottata sulla base delle SOP sul riassetto. In tale contesto, il Tribunale non avrebbe potuto validamente affermare che tale decisione non era stata assunta sulla base del contratto di lavoro, atteso che l'articolo 1.2 di tale contratto prevedeva esplicitamente che le procedure operative standard «formano parte integrante del contratto», allo stesso titolo dell'OPLAN.

21 Il Tribunale sarebbe di conseguenza incorso in un errore di diritto dichiarando che SC non aveva sollevato alcun motivo basato sulle clausole del contratto che la vincolava all'Eulex Kosovo, quando, invece, essa aveva sollevato vari motivi attinenti alla violazione delle SOP sul riassetto.

22 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro, SC sostiene che il Tribunale ha dichiarato nell'ambito di varie cause che una decisione siffatta è collegata al contratto. La mera assenza, in detto contratto, di una clausola che ne prevedesse il rinnovo non avrebbe alcuna incidenza sulla fondatezza di una simile conclusione.

23 SC aggiunge che l'orientamento adottato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata porterebbe ad impedire sistematicamente agli agenti dell'Eulex Kosovo di contestare dinanzi alla Corte la maggior parte delle censure loro rivolte in materia di impiego e, in particolare, di mettere in discussione le più gravi decisioni assunte nei loro confronti. Un orientamento di tal genere rappresenterebbe una violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e del principio della parità di trattamento.

24 L'Eulex Kosovo sostiene che l'orientamento accolto dal Tribunale è conforme alla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui l'articolo 272 TFUE deve essere interpretato restrittivamente.

25 Infatti, la clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro riguarderebbe solo le controversie derivanti da tale contratto o ad esso relative. Solo le questioni indissociabili dallo stesso ricadrebbero quindi nella competenza del Tribunale ai sensi dell'articolo 272 TFUE. Orbene, anche se le misure adottate ai fini dell'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea producono effettivamente conseguenze in capo agli agenti dell'Eulex Kosovo, esse devono comunque essere considerate quali atti amministrativi dissociabili dal contratto stesso.

26 In tal senso, la decisione sul concorso interno del 2016 avrebbe tratto origine da una decisione esterna all'Eulex Kosovo e non dal contratto in parola. Tale decisione esterna sarebbe stata riportata nell'OPLAN e successivamente attuata nel contesto definito dalle procedure operative standard.

27 A questo proposito, l'OPLAN e le procedure operative standard non potrebbero essere considerati come documenti contrattuali. È vero che dall'articolo 1.2 del contratto di lavoro risulterebbe che i citati documenti costituiscono parte integrante del contratto stesso. Tuttavia, si tratterebbe di atti aventi portata generale e non necessariamente limitati a questioni di natura contrattuale.

28 Per quanto riguarda la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro, il Tribunale avrebbe giustamente basato le proprie conclusioni sull'assenza, nel contratto esistente tra l'Eulex Kosovo e SC, di una clausola relativa al suo rinnovo.

29 Peraltro, SC non sarebbe legittimata a censurare il Tribunale per aver declinato, in termini generali, la propria competenza basata sulla clausola compromissoria, poiché quest'ultimo si sarebbe limitato a respingere il ricorso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, senza escludere la possibilità di proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Giudizio della Corte

30 Si deve rammentare, in limine, che l'articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell'Unione in virtù di una clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato, senza limitazioni riguardo alla natura dell'azione proposta dinanzi al giudice dell'Unione (sentenze del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione, C-564/13 P, EU:C:2015:124, punto 23, e del 7 novembre 2019, Rose Vision/Commissione, C-346/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:939, punto 99).

31 Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 16; v. inoltre, in tal senso, sentenza dell'11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 8).

32 Tuttavia, come ricordato dal Tribunale al punto 36 dell'ordinanza impugnata, in presenza di un contratto che vincola il ricorrente a una delle istituzioni, il giudice dell'Unione può essere adito con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE soltanto se il provvedimento impugnato mira a produrre conseguenze giuridiche vincolanti che si pongono al di fuori della relazione contrattuale che vincola le parti e che implicano l'esercizio di pubblici poteri conferiti all'istituzione contraente in qualità di autorità amministrativa (sentenze del 9 settembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, C-506/13 P, EU:C:2015:562, punto 20, e del 28 febbraio 2019, Alfamicro/Commissione, C-14/18 P, EU:C:2019:159, punto 50).

33 Nella specie il Tribunale ha dichiarato, rispettivamente ai punti 39 e 45 dell'ordinanza impugnata, che la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro non trovavano il loro fondamento nel contratto di lavoro. Al punto 46 dell'ordinanza impugnata esso ne ha tratto la conclusione che, sebbene SC avesse espressamente formulato il terzo capo delle conclusioni del suo ricorso di primo grado sulla base dell'articolo 272 TFUE, detto capo delle conclusioni doveva essere considerato come una domanda d'annullamento fondata sulle disposizioni dell'articolo 263 TFUE.

34 In primo luogo, al fine di constatare che la decisione sul concorso interno del 2016 era dissociabile dal contratto di lavoro, il Tribunale ha anzitutto osservato, al punto 40 dell'ordinanza impugnata, che tale concorso era stato organizzato dall'Eulex Kosovo a seguito della decisione di ridurre l'organico di detta missione, adottata dopo l'approvazione dell'OPLAN da parte del Consiglio e di quella del piano di attuazione dell'Eulex Kosovo da parte del comandante delle operazioni civili. Il Tribunale ne ha desunto che la decisione di organizzare il concorso del 2016 configurava un atto amministrativo che non era stato adottato sulla base del contratto di lavoro.

35 Al punto 41 dell'ordinanza impugnata il Tribunale si è poi basato sul fatto che la decisione sul concorso interno del 2016 era stata assunta dalla commissione di selezione nell'ambito del sistema descritto al punto 40 dell'ordinanza stessa, per concludere, al punto 42 della medesima, che la decisione sul concorso interno del 2016 si poneva al di fuori della relazione contrattuale tra SC e l'Eulex Kosovo e derivava dall'esercizio di pubblici poteri conferiti all'Eulex Kosovo nella sua qualità di autorità amministrativa.

36 Va tuttavia rilevato, per un verso, che, nel dichiarare che la decisione sul concorso interno del 2016 si inseriva nel contesto di un regime definito dall'OPLAN e dal piano di attuazione dell'Eulex Kosovo, il Tribunale ha descritto in modo incompleto il quadro giuridico che disciplina l'adozione di tale decisione. Infatti, come sostenuto da SC e come, del resto, ammesso dall'Eulex Kosovo, anche le modalità di organizzazione del concorso di cui trattasi erano definite, in parte, dalle SOP sul riassetto.

37 Per altro verso, quanto alla natura contrattuale o statutaria delle norme previste dall'OPLAN e dalle SOP sul riassetto, dall'articolo 10, paragrafo 3, dell'azione comune 2008/124 risulta che le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra Eulex Kosovo il capomissione e i membri del personale.

38 Orbene, è pacifico che l'articolo 1.2 del contratto di lavoro prevede espressamente che l'OPLAN e le procedure operative standard costituiscono parte integrante del contratto stesso.

39 Il Tribunale era pertanto tenuto ad interpretare l'articolo 1.2 del contratto di lavoro al fine di valutare la portata di tale disposizione e, in particolare, gli eventuali effetti della stessa sulla natura, contrattuale o statutaria, che le norme contenute nell'OPLAN e nelle SOP sul riassetto assumevano nei confronti di SC. Non avendo preliminarmente compiuto tale interpretazione, il Tribunale non poteva validamente affermare che una decisione individuale relativa alla situazione di SC all'interno dell'Eulex Kosovo, adottata nell'ambito di un regime definito, segnatamente, dall'OPLAN e dalle SOP sul riassetto, produceva conseguenze giuridiche vincolanti che si ponevano al di fuori della relazione contrattuale tra SC e l'Eulex Kosovo.

40 In proposito, la constatazione del fatto che la decisione sul concorso interno del 2016 è stata adottata per dare attuazione alla decisione di ridurre l'organico dell'Eulex Kosovo, il cui carattere dissociabile dal contratto di lavoro non è stato contestato, non può consentire al Tribunale di pronunciarsi omettendo di definire altresì la portata dell'articolo 1.2 del contratto stesso.

41 Invero, poiché ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'azione comune 2008/124 i diritti e gli obblighi del personale internazionale dell'Eulex Kosovo sono stabiliti contrattualmente, non può escludersi a priori che le decisioni generali relative all'organizzazione dell'Eulex Kosovo siano attuate mediante decisioni individuali relative allo status dei membri del personale stesso, rientranti nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti tra l'Eulex Kosovo e detti membri.

42 Da quanto precede discende che il Tribunale ha commesso un errore di diritto pronunciandosi, al punto 42 dell'ordinanza impugnata, sul carattere dissociabile dal contratto di lavoro della decisione sul concorso interno del 2016, senza aver preliminarmente interpretato l'articolo 1.2 di tale contratto.

43 In secondo luogo, al fine di stabilire che la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro era dissociabile da quest'ultimo, il Tribunale si è basato, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, sull'affermazione secondo cui tale contratto non conteneva alcuna clausola che ne prevedesse il rinnovo. Il Tribunale ne ha dedotto che la decisione di offrire o meno un nuovo contratto a SC non derivava dalle clausole che vincolavano quest'ultima all'Eulex Kosovo, ma si limitava a trarre le conseguenze derivanti dalla decisione sul concorso interno del 2016.

44 A tale proposito, per un verso, occorre rilevare che dalla conclusione contenuta al punto 42 della presente sentenza emerge che il Tribunale non poteva validamente basarsi sul nesso esistente tra la decisione sul concorso interno del 2016 e la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro, al fine di dichiarare che quest'ultima decisione produceva conseguenze giuridiche vincolanti che si ponevano al di fuori della relazione contrattuale tra SC e l'Eulex Kosovo.

45 Per altro verso, sebbene il fatto che il contratto di lavoro non contenga una clausola che ne preveda espressamente il rinnovo in circostanze prestabilite possa essere pertinente al fine di valutare la fondatezza del ricorso di primo grado proposto da SC, ciò non implica necessariamente che si possa valutare la legittimità della decisione di non rinnovare tale contratto senza tener conto delle clausole del contratto stesso.

46 Pertanto, poiché dal tenore dell'articolo 4.3 delle SOP sul riassetto, di cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare la natura contrattuale, risulta che tale articolo stabilisce un nesso tra i risultati del concorso interno e il mancato rinnovo del contratto di lavoro, la legittimità di tale decisione dovrà essere valutata tenendo conto di detto articolo.

47 Ne consegue che i motivi indicati dal Tribunale al punto 45 dell'ordinanza impugnata non erano sufficienti a giustificare la conclusione secondo cui la decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro era dissociabile dal contratto.

48 In terzo luogo, il motivo di cui al punto 43 dell'ordinanza impugnata, secondo cui SC non aveva sviluppato alcun motivo, censura o argomento relativo alle clausole del contratto di lavoro, non può essere sufficiente a giustificare la conclusione raggiunta dal Tribunale.

49 È certo vero che, a sostegno del terzo capo delle sue conclusioni, SC ha fatto valere in ampia misura varie violazioni delle disposizioni delle SOP sul riassetto. Tuttavia, il Tribunale non poteva affermare che tali disposizioni non presentavano carattere contrattuale, nei confronti di SC, senza aver prima interpretato l'articolo 1.2 del contratto di lavoro.

50 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale non poteva validamente basarsi sulle constatazioni espresse ai punti 42 e 45 dell'ordinanza impugnata, per procedere, al punto 46 della stessa, alla riqualificazione della domanda formulata nell'ambito del terzo capo delle conclusioni del ricorso in primo grado, e quindi dichiarare, su tale base, al punto 51 dell'ordinanza medesima, il carattere tardivo di tale domanda, da cui deriverebbe l'irricevibilità del capo delle conclusioni di cui trattasi

51 La terza parte del secondo motivo sollevato da SC deve pertanto essere accolta.

52 Poiché il Tribunale si è basato, ai punti 54, 55, 71 e 72 dell'ordinanza impugnata, sull'irricevibilità del terzo capo delle conclusioni del ricorso di primo grado per respingere gli altri capi delle conclusioni del ricorso stesso, tale ordinanza dovrà essere annullata in toto, senza che sia necessario esaminare le altre parti del secondo motivo, né gli altri motivi d'impugnazione.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

53 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

54 Ciò non ricorre nel caso di specie.

55 Infatti, anzitutto, spetta ancora al Tribunale, alla luce del motivo di annullamento accolto, procedere all'interpretazione dell'articolo 1.2 del contratto di lavoro, che rappresenta un accertamento di fatto (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Commissione/ANKO, C-78/14 P, EU:C:2015:732, punto 23, nonché ordinanza del 21 aprile 2016, Borde e Carbonium/Commissione, C-279/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:297, punti da 30 a 32), al fine di statuire sul carattere dissociabile, rispetto a tale contratto, della decisione sul concorso interno del 2016 e della decisione sul mancato rinnovo del contratto stesso.

56 Si deve poi sottolineare che il Tribunale non ha esaminato né l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Eulex Kosovo, né la fondatezza del terzo capo delle conclusioni del ricorso di primo grado, mentre un siffatto esame risulterebbe necessario qualora le decisioni citate al punto precedente di questa sentenza dovessero essere ritenute collegate alla relazione contrattuale tra SC e l'Eulex Kosovo.

57 Da ultimo, qualora il Tribunale dovesse infine dichiarare ricevibile tale capo delle conclusioni, esso sarebbe indotto, alla luce delle considerazioni svolte al punto 52 della presente sentenza, a riesaminare gli altri capi delle conclusioni del ricorso stesso.

58 Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

59 Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d'impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, EU:T:2018:586), è annullata.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

Firme